



S Z Z V

F S E C

F S A C

**Regolamento
per la stima dei valori genetici /
valutazione genetica
(latte)**

**della
Federazione svizzera d'allevamento caprino
(FSAC)**

del 1° gennaio 2010

Indice

1	GENERE, PORTATA E PROCEDURA DELLA STIMA DEI VALORI GENETICI/VALUTAZIONE GENETICA	3
	Art. 1 Portata	3
	Art. 2 Procedura.....	3
	Art. 3 Esecuzione.....	4
2	DATI DI BASE E SCAMBIO	4
	Art. 4 Rilevamento dei dati.....	4
	Art. 5 Qualità dei dati	4
3	TERMINI PER L'ELABORAZIONE E VALIDITÀ.....	4
	Art. 6 Termini	4
	Art. 7 Pubblicazione.....	4
	Art. 8 Validità	4
4	MISURE PER LA SICUREZZA DELLA QUALITÀ.....	4
	Art. 9 Dati.....	4
	Art. 10 Valori genetici.....	4
5	CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE.....	5
	Art. 11 Becchi	5
	Art. 12 Capre	5
	Art. 13 Valori genetici di ascendenza	5
6	DISPOSIZIONI FINALI / MISURE AMMINISTRATIVE	5
	Art. 14 Finanziamento.....	5
	Art. 15 Esclusione della responsabilità.....	5
	Art. 16 Casi particolari.....	5
	Art. 17 Foro giuridico.....	5
	Art. 18 Entrata in vigore	5

Regolamento per la stima dei valori genetici / valutazione genetica (latte)

della Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC)

Con le seguenti disposizioni la Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) regola la stima dei valori genetici (SVG) e la valutazione genetica per gli animali iscritti nel suo Libro genealogico.

Per una buona leggibilità delle susseguenti prescrizioni sarà sempre usata la forma maschile anche per la forma femminile.

Il regolamento si basa sull'Ordinanza del Consiglio federale sull'allevamento animale del 14 novembre 2007 (OAlle)

Con la partecipazione agli esami funzionali e alla tenuta del Libro genealogico il diretto interessato riconosce completamente il presente regolamento; esso è vincolante.

1 Genere, portata e procedura della stima dei valori genetici/valutazione genetica

Art. 1 Portata

La FSAC rileva e calcola nel quadro degli esami funzionali del latte per le razze caprine di Saanen, Appenzello, Toggenburgo, Camosciata delle Alpi, Striata grigionese, Nera Versasca, Pavone e l'Anglo Nubian le prestazioni di lattazione in kg, materia grassa % e proteine %.

Per le razze caprine di Saanen, del Toggenburgo, Camosciata delle Alpi è eseguita, in base all'art 5 dell'OAlle, una stima dei valori genetici secondo i metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

Per le razze caprine di Appenzello, Striata grigionese, Nera Verzasca, Pavone e l'Anglo Nubian, è eseguita, in base all'art. 5a dell'OAlle, una valutazione genetica. Per queste razze e a causa della loro dimensione di popolazione una SVG secondo le regole in vigore sull'allevamento animale e non sostenibile scientificamente.

Art. 2 Procedura

La valutazione genetica è effettuata con il metodo "modell BLUP Animal" (Best Linear Unbiased Prediction – migliore previsione lineare imparziale). Le lattazioni standard per il latte in kg, materia grassa % e proteine % sono suddivise in due parti di lattazione, cioè da 1° - 100° giorno e da 101° - 220° giorno di modo che anche le chiusure parziali siano considerate con la SGV. La seconda e le seguenti lattazioni di una capra saranno modellate come prestazioni ripetute della prima lattazione. Il modello SGV include effetti ambientali, numero della lattazione, anno del parto*stagione e azienda*periodo.

La valutazione genetica per le capre include valutazioni statistiche secondo le razze, durata della lattazione e classe d'età. Per le razze caprine Striata grigionese, Nera Verzasca e Pavone è calcolata una chiusura completa di 150 giorni e una chiusura standard di 180 giorni, per la razza d'Appenzello si considerano 200 e 220 giorni mentre per la razza Anglo-Nubian non sono determinati i giorni. Questi risultati sono stampati nei moduli ufficiali (CAP). Per il calcolo del punteggio di produttività si considera la quantità del latte entro la classe d'età di ogni razza

applicando separatamente i rispettivi fattori correttivi. Il punteggio di produttività è dichiarato nel CAP.

Art. 3 Esecuzione

La FSAC può eseguire autonomamente la SVG e la valutazione genetica o incaricare altre istituzioni idonee.

2 Dati di base e scambio

Art. 4 Rilevamento dei dati

La premessa per i VG è un rilevamento ineccepibile dei dati osservando le corrispondenti caratteristiche. In prima linea affluiscono i dati rilevati dal Libro genealogico e dall'esame funzionale del latte nella SVG e nella valutazione genetica.

Art. 5 Qualità dei dati

Soltanto i dati rilevati conformi ai regolamenti e alle direttive affluiscono nella SVG e nella valutazione genetica. Con i controlli di qualità ed esami di plausibilità possono essere esclusi record di dati dalla SVG e dalla valutazione genetica.

3 Termini per l'elaborazione e validità

Art. 6 Termini

I risultati della SVG e valutazione genetica sono pubblicati anzitempo nel Forum "Kleinwiederkäuer" come pure sull'homepage della FSAC. È eseguita una valutazione in primavera per anno. I risultati saranno pubblicati all'inizio d'estate.

Art. 7 Pubblicazione

Al termine della pubblicazione i VG che adempiono le condizioni di pubblicazione risultano nei documenti del Libro genealogico. Gli elenchi dei VG possono essere redatti più tardi. Non saranno emessi VG prima del termine di pubblicazione. I risultati della valutazione genetica saranno pubblicati nel Forum "Kleinwiederkäuer" e sull'homepage.

Art. 8 Validità

I VG manterranno la loro validità fino a quando non saranno sostituiti da una successiva elaborazione di VG ma al massimo fino al prossimo adattamento della base oppure cambiamento del modello di stima. Il punteggio di produttività è ricalcolato costantemente.

4 Misure per la sicurezza della qualità

Art. 9 Dati

Il flusso dei dati nella SVG e nella valutazione genetica devono adempiere le esigenze secondo l'art. 5. Con l'estrazione di dati per ogni SVG sarà sorvegliato l'aumento dei dati e confrontato con i valori empirici degli ultimi anni/analisi. Saranno tenuti in considerazione soltanto i dati che adempiono i corrispondenti criteri di plausibilità.

Art. 10 Valori genetici

Dopo ogni SVG i valori medi e le differenze standard dei nuovi VG saranno confrontati con quelli dell'analisi precedenti e calcolate le correlazioni fra i vecchi e nuovi VG. A caso saranno confrontati anche VG di singoli animali.

5 Condizioni di pubblicazione

Art. 11 Becchi

I becchi riceveranno un VG secondo le caratteristiche citate all'art. 1, qualora possano mostrare nella valutazione 8 figlie al minimo con 100 giorni di lattazione al minimo. Queste esigenze minime valgono per la pubblicazione nei documenti del Libro genealogico. Con la redazione di elenchi delle valutazioni genetiche ed altre informazioni agli allevatori possono essere determinati maggiori limiti di pubblicazioni.

Art. 12 Capre

Le capre riceveranno un VG per le caratteristiche citate all'art. 1 a condizione che abbiano una lattazione di 100 giorni di lattazione al minimo e considerati nella SVG.

Per le capre senza prestazioni individuali in Svizzera non saranno emessi VG.

Art. 13 Valori genetici di ascendenza

Per animali senza prestazione individuale/risultati degli esami funzionali della progenie può essere calcolato, in base alle caratteristiche citate all'art.1, un valore genetico di ascendenza mediante i valori genetici dei genitori.

6 Disposizioni finali / misure amministrative

Art. 14 Finanziamento

La SVG e la valutazione genetica sono finanziate con i contributi del Libro genealogico, della produzione di latte e dei soci.

Art. 15 Esclusione della responsabilità

La FSAC si impegna ad eseguire con la massima scrupolosità tutte le operazioni in base a questo regolamento. Ciononostante non possono essere evitati degli errori. La FSAC declina a priori, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per ogni genere di danni specialmente per danni conseguenti o indiretti a causa del non o mal funzionamento infrastrutturale o di dati insufficienti risp. mancanti e di errori dei collaboratori e del personale ausiliario.

Art. 16 Casi particolari

Per i casi non disciplinati dal presente regolamento decide il comitato della FSAC.

Art. 17 Foro giuridico

Il foro giuridico è la sede della FSAC.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato della FSAC il 29 marzo 2010 e entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC)

Willy Kaiser, presidente

Ursula Herren, gerente ad interim